

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

55.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		CUOJATI: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235);	
PRESIDENTE	616	SALVI ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1495);	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		ZANIBONI ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659);	
Interventi nei settori dell'economia di rilevanza nazionale (Approvato dal Senato) (2912)	616	BONFERRONI ed altri: Norme per promuovere il risparmio energetico, in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958);	
PRESIDENTE	616	CUOJATI ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241);	
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione):		Norme sul contenimento dei consumi energetici; lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383)	616
FORTUNA ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14);		PRESIDENTE	616, 617, 618, 622, 623, 625, 627, 630
BARCA ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso dell'energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35);		ALIVERTI	617, 619, 625, 629
CITARISTI ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604);		BALESTRACCI	617, 619
LA MALFA ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699);		CERRINA FERONI	617, 625, 627, 629
TOCO ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700);		CITARISTI, Relatore	617, 622, 626
		DUJANY	626, 627

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

	PAG.
MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	623, 626, 630
MARRAFFINI	622
ROCELLA	622, 624, 625
TESSARI ALESSANDRO	618, 619, 623, 629, 630
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	618, 623

La seduta comincia alle 10,30.

ARISTIDE TESINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Avverto che il deputato Pavolini sostituisce il deputato Bosco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi nei settori dell'economia di rilevanza nazionale (Approvato dal Senato) (2912).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi nei settori dell'economia di rilevanza nazionale», approvato dal Senato nella seduta del 27 ottobre 1981.

Propongo la costituzione di un Comitato ristretto, di cui chiamo a far parte i deputati Alessandro Tessari, Giovanni Cuojati, Antonio Baslini, Vitale Robaldo, Tomaso Staiti di Cuddia delle Chiuse, Francesco Forte, Gianfranco Aliverti, Severino Citaristi, Giorgio Postal, Paolo Broccoli, Massimo Cacciari, Cesare Dujany, oltre al relatore Maurizio Sacconi.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Fortuna ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14); Barca ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35); Citaristi ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604); La Malfa ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699); Tocco ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700); Cuojati: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235); Salvi ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459); Zaniboni ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659); Bonferroni ed altri: Norme per promuovere il risparmio energetico, in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958); Cuojati ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241); e del disegno di legge: Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: «Incentivazione dell'uso dell'energia solare»; Barca ed altri: «Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia»; Costamagna ed altri: «Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica»; Citaristi ed altri: «Norme e facilitazioni per

gli impianti di energia solare»; La Malfa ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura »; Tocco ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili »; Cuojati: « Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura »; Salvi ed altri: « Norme sulla produzione e distribuzione di calore »; Zaniboni ed altri: « Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura »; Bonferroni ed altri: « Norme per promuovere il risparmio energetico, in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia »; Cuojati ed altri: « Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia »; e del disegno di legge: « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi », già approvato dal Senato nella seduta del 20 febbraio 1981.

Proseguiamo nell'esame degli articoli.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Sugli emendamenti presentati all'articolo 15 dagli onorevoli Balestracci, Cerrina Feroni, e Postal non mi risulta che sia stato raggiunto un accordo in sede di Comitato ristretto. Personalmente mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal deputato Postal.

GIANFRANCO ALIVERTI. Sugli emendamenti in questione vi era una ipotesi di accordo. Tutti convenivano sulla opportunità di elevare il limite fissato precedentemente a 15 milioni di chilowattora annui per le imprese che operano sulle isole minori. Questo era l'accordo di massima raggiunto all'interno del Comitato.

Il Governo in precedenza aveva per ben due volte inserito nei propri decreti l'elevazione di tale minimo, che risale al 1962. L'ENEL non ha mai rivendicato alcun diritto nei confronti delle imprese

minori che operano nelle isole in questione; mi pare quindi più che doveroso arrivare a questo aggiornamento tecnico che si rende necessario per coprire l'incremento dei consumi di energia elettrica verificatosi in questi ultimi venti anni.

Per quanto riguarda le imprese che operano sul continente si rileva una certa discordia in relazione all'eventuale incremento di consumi che tali imprese potrebbero ulteriormente ottenere aumentando la loro produzione.

A questo punto scatta un'altra considerazione; le imprese in questione non si limitavano soltanto a produrre e a riscuotere quanto fatturavano alle loro utenze secondo i prezzi previsti per l'ENEL (e quindi in generale per tutte le utenze italiane), ma concorrevano alla ripartizione del fondo Cassa conguaglio. Siccome la corresponsione alla Cassa conguaglio non è soltanto per eventuali differenze di prezzi dei combustibili, ma anche per la situazione aziendale, costoro potrebbero, in definitiva, fruire di una corresponsione di conguaglio in relazione alla situazione dell'azienda. Qui si entra in un discorso molto complesso. Indipendentemente dalla disponibilità ad elevare il valore di 15 milioni di chilowattora fino al tetto previsto per altre imprese (45-50 milioni di chilowattora), ed essendosi anche concordato che la differenza tra i 15 e i 45 milioni di chilowattora debba essere prodotta utilizzando fonti diverse dagli idrocarburi, non abbiamo tuttavia ancora convenuto per quanto riguarda l'intervento della Cassa conguaglio. Ritengo pertanto siano necessarie ulteriori verifiche, per cui chiedo l'accantonamento della questione.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Dichiaro di trasformare il mio emendamento all'articolo 15 in articolo aggiuntivo.

NELLO BALESTRACCI. Anch'io dichiaro di trasformare il mio emendamento all'articolo 15 in articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. D'accordo. Dobbiamo allora porre ora in votazione l'emendamento Postal.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

ALESSANDRO TESSARI. A nome del gruppo radicale chiedo che tale emendamento sia votato mediante scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Postal all'articolo 15.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Giancarlo Abete, Gianfranco Aliverti, Nello Balestracci, Federico Brini, Paolo Broccoli, Massimo Cacciari, Lorenzo Cappelli, Guido Cappelloni, Gian Luca Cerrina Feroni, Severino Citaristi, Cesare Dujany, Lelio Grassucci, Antonio Laforgia, Enrico Manca, Alfredo Marraffini, Ugo Martinat, Vito Napoli, Mauro Olivi, Franco Proietti, Emilio Pugno, Maurizio Sacconi, Carlo Sangalli, Milena Sarri Trabujo, Aristide Tesini, Alessandro Tessari, Ivonne Trebbi Aloardi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 15 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

ALESSANDRO TESSARI. A nome del gruppo radicale chiedo che l'articolo sia votato mediante scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Giancarlo Abete, Gianfranco Aliverti, Nello Balestracci, Paolo Broccoli, Massimo Cacciari, Lorenzo Cappelli, Guido Cappelloni, Gian Luca Cerrina Feroni, Severino Citaristi, Cesare Dujany, Lelio Grassucci, Antonio Laforgia, Enrico Manca, Alfredo Marraffini, Ugo Martinat, Vito Napoli, Mauro Olivi, Franco Proietti, Emilio Pugno, Francesco Roccella, Maurizio Sacconi, Carlo Sangalli, Milena Sarri Trabujo, Aristide Tesini, Alessandro Tessari, Ivonne Trebbi Aloardi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Divieto di cumulo di contributi).

I contributi di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 non sono cumulabili con analoghe incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

ALESSANDRO TESSARI. L'articolo 16 prevede il divieto di cumulo dei contributi, e vorrebbe rispondere ad un'esigenza sollevata da diverse parti nel corso della discussione di questo disegno di legge, che non è sempre valido, anzi, è spesso tortuoso e farraginoso per il meccanismo di erogazione degli incentivi.

Negli articoli precedenti abbiamo constatato la presenza di una gamma vastissima di strumenti e di indicazioni metodologiche attraverso i quali dovrebbe operarsi l'erogazione; e al nostro esame non sono sfuggiti i rapporti tra le regioni, il

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

Ministero e l'ENEL, però l'impostazione del tutto è talmente farraginosa da diminuire ancora la validità della previsione di spesa, già del tutto inadeguata alle esigenze di una efficace politica di risparmio.

Infatti, se in linea di principio tutte le parti politiche potevano essere d'accordo sulla opportunità di intervenire per la diffusione della tecnica del risparmio energetico e per il potenziale incremento dell'uso delle fonti rinnovabili, quando abbiamo incominciato ad esaminare i primi articoli è risultato chiaro a tutti che gli obiettivi che il provvedimento si prefigge li si sarebbe più facilmente potuti raggiungere rovesciando la metodologia contemplata negli articoli stessi; non è affatto utile stanziare un pacchetto di miliardi la cui distribuzione deve di volta in volta avvenire secondo una interpretazione farraginosa che tenga conto delle diverse componenti politiche che amministrano gli enti territoriali: le regioni, i comuni, le province e così via. Sappiamo anche che il filtro delle strutture tecniche per il parere su determinati impianti da introdursi nell'agricoltura e nelle industrie avrebbe riprodotto questo farraginoso contenzioso che in Italia si chiama « lottizzazione ». Con una felice idea di un collega (che ha trovato facilmente il consenso di quasi tutta la Commissione), in questa sede si è cercato di definire un meccanismo che andasse in direzione dell'obiettivo perseguito dal provvedimento: un meccanismo, cioè, che non contemplasse la distribuzione di un pacchetto di miliardi che avrebbero finito, comunque, per privilegiare solo i primi arrivati (e questo resta il limite di fondo della legge), ma sulla base del quale si avviasse, con il Ministero delle finanze, una procedura per la defiscalizzazione di tutte le spese relative alle opere edilizie, agli impianti di riscaldamento, eccetera. Certo, con quel meccanismo noi avremmo messo il Ministero delle finanze nella necessità di vigilare affinché alla tradizionale evasione fiscale italiana non si sommasse un'ulteriore occasione di evasione: ma era evidente, per tutti i colleghi che intervennero in quella circostanza, che questo era l'unico strumento atto a diffondere capillar-

mente nel paese, fra privati ed enti pubblici, la cultura, la filosofia del risparmio e del potenziamento delle fonti rinnovabili di energia.

In quella sede, il rappresentante del Ministero dell'industria mostrò un certo interesse per questa ipotesi, ma credo abbia incontrato delle difficoltà presso il Ministero delle finanze. In altre parole, le difficoltà del Ministero delle finanze di operare secondo i compiti di istituto dimostra ancora una volta che siamo in ritardo per avviare quelle strategie di riconversione che sono alla base anche del provvedimento al nostro esame. A noi dispiace che il Ministero delle finanze, oggi guidato da un uomo molto dinamico ed intraprendente, non abbia manifestato maggiore attenzione a questo suggerimento che, ad un certo punto del dibattito, aveva coinvolto la maggioranza dei componenti la nostra Commissione; v'è inoltre da dire che, probabilmente, avremmo potuto avviare concretamente un meccanismo che nel medio e lungo periodo avrebbe certamente condotto ad un sostanziale risparmio energetico non soltanto sul piano dell'utilizzo di accorgimenti e di prodotti di ancora scarsa diffusione nell'utenza privata e pubblica, ma soprattutto sotto il profilo di un notevole impulso all'impiego delle fonti rinnovabili: aspetto, questo, che per noi radicali costituisce una pagina della storia della politica energetica del nostro paese che per troppi decenni è stata dimenticata.

GIANFRANCO ALIVERTI. Ci vuole una clessidra...

ALESSANDRO TESSARI. Il nuovo Regolamento che ci avete regalato consente trenta minuti per la discussione!

NELLO BALESTRACCI. Ci dica quanto vuole parlare!

ALESSANDRO TESSARI. Utilizzo i tempi regolamentari, non un secondo di più!

Come dicevo, la scarsa sensibilità mostrata dal Ministero delle finanze, oppure la consapevolezza del dicastero di non riuscire a far fronte a questo meccanismo,

ha indotto la maggioranza della Commissione — con il parere contrario del partito che rappresento — a continuare nell'esame del provvedimento di legge. E l'articolo 16, che è ora al nostro esame, effettua una ricognizione dei vari articoli del provvedimento che contemplano meccanismi di erogazione: tuttavia questa norma, molto chiara e sintetica nel suo enunciato, non elimina le riserve che noi abbiamo sollevato nel corso dell'esame degli articoli elencati nella norma stessa. Non basta, infatti, stabilire che « I contributi di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 non sono cumulabili con analoghe incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato » se non si definisce il meccanismo complessivo di registrazione atto a rilevare l'avvenuta erogazione. E non solo in questi sette articoli si fissano procedure, tempi, modalità di pagamento, di erogazione di contributi in termini di risarcimento percentuale delle spese sostenute da privati ed enti pubblici, da produttori di ogni categoria, da artigiani, commercianti, agricoltori, industriali, ma si stabiliscono anche procedure di erogazione in termini di contributi per i mutui contratti ai sensi delle disposizioni previste dai vari articoli. Quindi, il meccanismo della registrazione complessiva non è stato ancora elaborato.

Per queste ragioni, a mio avviso, al fine di rendere attendibile l'articolo 16 sul piano della volontà del legislatore di non procedere ad una doppia erogazione di contributi alla stessa azienda, noi dovremmo prevedere, nella norma in questione, anche l'istituzione di un « registro » concernente l'intero provvedimento. Non basta, infatti, l'enunciazione enfatica che « i contributi non sono cumulabili »: noi corriamo il rischio (e non è questo lo spirito dell'articolo 16, che dovrebbe essere emendato), sulla base di questo progetto di legge, di erogare due volte agli stessi enti, agli stessi soggetti i contributi di cui si tratta, in quanto i contributi previsti dai diversi articoli del testo in esame non sono incompatibili. Difatti il dettato dell'articolo 16 stabi-

isce che i contributi di cui alla presente legge, articolo 6, non sono cumulabili con le analoghe incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

Sono convinto che dovremmo introdurre in questo articolo l'inammissibilità del cumulo di erogazioni previste a diversi titoli dallo stesso provvedimento al nostro esame; dovremmo cioè stabilire che colui il quale abbia percepito qualcosa ai sensi dell'articolo 6 non può ricevere contributi in base all'articolo 12 anche se l'intervento è relativo a materia diversa.

Per esempio, il titolare di una azienda artigiana potrebbe ora ricevere un contributo perché ha modificato lo scaldabagno e ottenere un diverso contributo perché la caldaia con cui produce un determinato bene di consumo ha subito variazioni contemplate in altro articolo dello stesso provvedimento.

Bisognerebbe, inoltre, stabilire che non debbono esservi doppie erogazioni di denaro pubblico con questa ed altre leggi. Fra l'altro abbiamo all'esame della Commissione un provvedimento che non è stato ancora approvato e sul quale invitiamo i colleghi ad una seria riflessione anche in considerazione del parere che ci è pervenuto da parte della Commissione istruzione della Camera (competente per il settore della ricerca scientifica).

Si tratta di un provvedimento per il quale sono stanziati 1.700 miliardi da erogare ad industrie che ammodernino i loro processi produttivi dal punto di vista della ricerca scientifica e tecnologica. È chiaro che tutti coloro che avranno questi determinati requisiti potranno avere tali benefici usufruendo della erogazione prevista dal provvedimento medesimo.

In questo senso, paradossalmente, dovremmo dire che la lettera dell'articolo 16, del provvedimento oggi al nostro esame, è contraria allo spirito dell'intera legge perché dovrebbe consentire il cumulo anche dei benefici previsti dal provvedimento per il fondo tecnologico.

Se teniamo presente la situazione di chi modifica la caldaia in base a questa legge utilizzando innovazioni tecnologiche, e si muove nello spirito del provvedimento

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

per il fondo di innovazioni, anche perché compie una azione proficua per l'innovazione tecnologica, dovremmo sciogliere questo enigma; in effetti questo piccolo imprenditore verrebbe a perdere un diritto ad un beneficio magari più cospicuo previsto dall'altro provvedimento.

A questo punto dobbiamo porci il problema se tale logica sia giusta o meno; noi siamo contrari alla doppia erogazione che, ad esempio, in alcuni comuni si registrava per le stesse opere. È accaduto in un comune che per la stessa scuola si sono visti arrivare due finanziamenti diversi di 100 milioni l'uno. Non vorremmo che ciò continuasse a verificarsi; nello stesso tempo non vogliamo mettere in difficoltà il settore produttivo ed artigianale che è disposto ad operare sia nello spirito di questa legge sia per quanto riguarda il fondo per le innovazioni tecnologiche.

Vorremmo essere convinti che la maggioranza si assuma le grosse responsabilità legate a questa guerra energetica che stiamo combattendo contro la scarsità delle risorse. Per questo motivo sottoponiamo alla Commissione la valutazione del duplice aspetto che comporta questo articolo: l'erogazione doppia di denaro pubblico per le stesse opere in base a leggi diverse, ed in base alla stessa legge in relazione a norme diverse della medesima.

Una volta garantito che per la stessa opera non viene concesso un doppio contributo, credo che non si possa escludere da parte di un singolo candidato di concorrere al contributo previsto in diversi articoli all'interno di questa legge sul risparmio energetico ed ai contributi previsti da altre leggi che possono avere con questa momenti di omogeneità strategica.

Una volta garantiti di questo, credo che dovremmo chiedere alla Commissione un minimo sforzo per includere nella normativa di questo articolo la previsione di un registro, che certamente sarebbe utile allo scopo di dotare il Ministero dell'industria di una struttura che elenchi i soggetti beneficiari dei contributi per le opere avvenute all'interno di singole abitazioni o all'interno di singole aziende.

Più importante, a nostro avviso, è il registro dei contributi alle imprese produttive, ai piccoli esercizi commerciali, alle piccole imprese artigiane, alle industrie medie, piccole e grandi, in quanto i contributi più cospicui erogati in base alla nostra legislazione ordinaria vanno proprio in questa direzione. Ed è in questa sede che è più facile, mancando una opera di documentazione registrata dalle erogazioni, che avvengano contaminazioni o sovrapposizioni di contributi per le stesse opere. Vorremmo sentire il parere del relatore e del Governo, pertanto, su questo articolo, e sapere se il Governo ha già elaborato e se sono già in funzione questi strumenti di documentazione e di registrazione, in quanto già in passato ci si era posti il problema dell'erogazione di contributi sotto forma di rimborsi percentuali o di altro genere per opere previste da varie leggi. Se esiste un simile registro potrebbe essere facile includervi anche coloro che beneficiano delle contribuzioni previste da questo provvedimento. Concludendo la mia riflessione sull'articolo 16, rilevo la necessità che venga precisato che i contributi di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 non sono cumulabili tra loro per opere analoghe, mentre possono essere cumulabili per opere diverse anche se afferenti ad uno stesso candidato e che, conseguentemente, non sono cumulabili i contributi di cui agli articoli predetti con analoghi incentivi eventualmente previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato per identici interventi dei candidati aventi titolo all'agevolazione. In altre parole, non vogliamo che con questo provvedimento o con altri che possano incidere sullo stesso terreno e sulla stessa gamma di imprese produttive si produca una situazione tale da impedire in realtà, la realizzazione dell'obiettivo previsto in questo provvedimento, ossia quello del risparmio energetico. Invito pertanto la Commissione a riflettere su questo punto. Dobbiamo concedere contributi per raggiungere fini estremamente importanti (e certamente quello del fondo per l'innovazione è molto importante per dare im-

pulso al nostro apparato produttivo complessivo). Cerchiamo di far sì che non si allarghi la gamma degli assistiti; non ci devono essere provvedimenti di assistenza o per creare clienti, per dare un contributo agli amici degli amici. Le leggi che approviamo devono tendere essenzialmente a ridurre gli sprechi energetici e ad ammodernare e a rendere più efficiente tutto il settore produttivo.

FRANCESCO ROCCELLA. Il mio sarà un intervento molto breve che non supererà, se non di poco, il tempo della capacità e della disponibilità di attenzione del ministro che lui ha fissato in 6 minuti. Dico subito che su questo tema ho una posizione personale assolutamente drastica, senza margini di incertezza. A mio avviso ogni incentivazione che sollecita lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, per quanto gravi sullò Stato, risponde a criteri ultimi di economicità che superano ogni ipotesi di spreco, che la rendono nulla. Secondo me la prospettiva di risparmio offerta da una seria politica energetica - posto che vi sia la volontà di parlarne e di attuarla - che sfrutti la potenzialità delle fonti rinnovabili e delle risorse tecnologiche e non nucleari, ha margini di utili economici preponderanti rispetto a qualsiasi possibile spesa. La nostra preoccupazione è quella di avviare il paese a tutti i costi sulla strada del risparmio. A tutti i costi, cioè ai costi necessari affinché ci si incammini su questo percorso e si arrivi al traguardo. A mio avviso la questione del cumulo o del non cumulo dei contributi è facilmente risolvibile. Gli unici soldi secondo me che vanno negati o che sono da recuperare sono quelli spendibili con disonestà. Ma qui siamo in un'altra ipotesi. L'unica misura che possiamo adottare per disciplinare il cumulo è quella di tener presente che esso è illecito soltanto quando supera la totalità della spesa dell'opera finanziata, perché naturalmente a quel punto si creano margini di utilità privata che esorbitano dai caratteri di pubblica utilità prevista dalla legge. Tutti i cumuli che rientrano nel calcolo di economicità

con cui misuriamo la politica del risparmio, che è l'obiettivo da conseguire, sono soldi ben spesi. Se è vero che vogliamo avviare a tutti i costi il paese verso lo obiettivo del risparmio energetico, vi sono tanti margini di economicità da bruciare ogni ipotesi di spreco. Non si pone ipotesi di spreco, per lo meno stando al giudizio di economicità che abbiamo dato all'obiettivo da raggiungere. Siamo in una situazione risolvibile semplicemente sulla base del buon senso, se questo calcolo di economicità risponde al vero e se vogliamo collocarlo in questa politica, posto che questa sia una politica e non un espediente; posto che ci sia la volontà di avere chiarezza, consapevolezza e intelligenza della validità e del valore degli obiettivi che vogliamo raggiungere, cosa della quale non sono sicuro e su cui mi soffermerò più a lungo nel corso della discussione dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Gli onorevole Alfredo Marraffini, Gian Luca Cerrina Feroni, Massimo Cacciari e Federico Brini hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: « cumulabili », aggiungere le seguenti: « tra loro e ».

ALFREDO MARRAFFINI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alessandro Tessari e Francesco Roccella hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato terrà un registro di tutti i soggetti produttivi che hanno ottenuto un contributo di qualsiasi tipo previsto da leggi dello Stato ».

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a questo emendamento.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

GIOVANNI MARCORÀ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

ALESSANDRO TESSARI. A nome del gruppo radicale chiedo la votazione a scrutinio segreto su questo emendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Tessari, Roccella all'articolo 16.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	4
Voti contrari	21

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Gianfranco Aliverti, Nello Balestracci, Franco Bonferroni, Luca Pavolini, Paolo Broccoli, Massimo Cacciari, Lorenzo Cappelli, Guido Cappelloni, Gian Luca Cerrina Feroni, Severino Citaristi, Cesare Dujany, Michele Graduata, Silvio Grassucci, Antonio Laforgia, Enrico Manca, Alfredo Marraffini, Vito Napoli, Mauro Olivi, Franco Proietti, Emilio Pugno, Francesco Roccella, Carlo Sangalli, Milena Sarri Trabujo, Aristide Tesini, Ivonne Trebbi Aloardi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

ALESSANDRO TESSARI. A nome del gruppo radicale chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Giancarlo Abete, Gianfranco Aliverti, Nello Balestracci, Franco Bonferroni, Luca Pavolini, Paolo Broccoli, Massimo Cacciari, Lorenzo Cappelli, Guido Cappelloni, Gianluca Cerrina Feroni, Severino Citaristi, Cesare Dujany, Michele Graduata, Lelio Grassucci, Antonio Laforgia, Enrico Manca, Alfredo Marraffini, Mauro Olivi, Franco Proietti, Emilio Pugno, Francesco Roccella, Milena Sarri Trabujo, Aristide Tesini, Alessandro Tessari, Ivonne Trebbi Aloardi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Contributi a Comuni e Regioni).

Ai Comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti di generazione dell'ENEL, alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi, nonché ad altri comuni interessati all'impianto, l'Ente suddetto è tenuto a corrispondere, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo pari a lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta per ogni anno solare con tali combustibili dagli impianti stessi.

Per gli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone sarà corrisposto, per ogni kWh prodotto con combustibile, un contributo di lire 0,25, dalla data delle autorizzazioni alla trasformazione dell'impianto a carbone e comunque non prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai comuni nel cui territorio sono in esercizio o in corso di realizzazione, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, impianti di generazione dell'ENEL,

di potenza nominale complessiva superiore a 1200 MW, non previsti per funzionamento a carbone, nonché ad altri comuni interessati dagli stessi impianti, l'Ente nazionale è tenuto a corrispondere un contributo pari complessivamente a lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti stessi a condizione che il comune consenta, col parere favorevole del Comitato regionale inquinamento atmosferico, l'uso di oli combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e con contenuto di zolfo non superiore al 4 per cento, di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, oppure l'uso di oli greggi o di miscele di carbone polverizzato in olio combustibile, aventi caratteristiche che rientrano nei limiti previsti dallo stesso articolo per i predetti combustibili liquidi.

Il contributo di cui al comma precedente verrà calcolato per ogni gruppo, per il quale l'ENEL abbia chiesto ed ottenuto l'autorizzazione, sull'intera produzione di energia elettrica indipendentemente dal tipo di combustibile impiegato.

Ai comuni nel cui territorio saranno autorizzati, o sono in corso di costruzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, impianti di generazione dell'ENEL alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed ai comuni nel cui territorio vengono realizzate opere di trasformazione a carbone di esistenti impianti dell'ENEL, nonché ad altri comuni interessati dagli impianti di cui al presente comma, l'Ente suddetto è tenuto a corrispondere un contributo pari complessivamente ai seguenti importi per kW di potenza nominale dell'impianto:

lire/kW 8.000 per gli impianti termici convenzionali;

lire/kW 12.000 per gli impianti elettronucleari;

lire/kW 2.500 per le opere di trasformazione a carbone.

La individuazione dei comuni destinatari dei contributi di cui al presente articolo, nonché la ripartizione del contri-

buto tra gli stessi, è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale.

Nel caso di impianti che interessino comuni ricadenti nel territorio di Regioni limitrofe, la ripartizione del contributo sarà effettuata d'intesa tra le Regioni medesime e, nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'ENEL è tenuto a corrispondere alla Regione un contributo di lire 0,50 per ogni kW di energia elettrica prodotta dai propri impianti di generazione siti nella Regione stessa ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.

La misura dei contributi di cui ai precedenti primo, secondo, terzo e ottavo comma varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dai bilanci consuntivi dell'ente stesso.

Gli importi dei contributi di cui al precedente quinto comma sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Il gettito dei contributi di cui al presente articolo sarà destinato dalle Regioni e dai comuni alla promozione di investimenti e, in via prioritaria, dovrà essere finalizzato all'uso di energie rinnovabili ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio.

I termini e le modalità relativi alla corresponsione dei contributi di cui al presente articolo ed alla loro destinazione sono regolati da apposite convenzioni tra l'ENEL, le Regioni ed i comuni interessati.

FRANCESCO ROCCELLA. Questo articolo rappresenta il punto centrale della questione. Noi proponiamo quindi di accantonarlo e di procedere speditamente all'esame degli articoli successivi. La nostra proposta ha pertanto carattere positivo: ciò che noi chiediamo alla Commissione è una concessione di stile, niente altro; la nostra istanza non ha nessun altro peso perché tutto rimane invariato, perché tutte le risorse che ciascuno di noi ha restano inalterate.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

GIANFRANCO ALIVERTI. Non abbiamo alcun motivo per opporci alla proposta di accantonamento dell'articolo 17, testé formulata dall'onorevole Roccella: gradiremmo, tuttavia, che questo atteggiamento non tendesse a dilazionare ulteriormente la discussione del provvedimento.

FRANCESCO ROCCELLA. La garanzia che ciò non avverrà è rappresentata dal comportamento che fino ad ora noi abbiamo seguito, partecipando ai lavori della Commissione senza incidervi con azioni dilatorie.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Anche il nostro gruppo ritiene che, per il momento, l'esame dell'articolo 17 possa essere accantonato.

FRANCESCO ROCCELLA. Noi possiamo garantire, molto seriamente, che il corso dei lavori riprenda il suo normale ritmo, quel ritmo che è stato sin qui seguito e che, a mio avviso, è risultato soddisfacente per tutti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonamento dell'articolo 17, presentata dall'onorevole Roccella.

(È approvata).

L'articolo 17 è pertanto accantonato.

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 18.

(Attuazione della legge - Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano).

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo

delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, esclusa la regolamentazione tecnica rispondente ad esigenze di carattere nazionale.

L'ENEL, l'ENI, il CNEN ed il CNR possono, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistere le regioni nell'attuazione della presente legge.

Le regioni e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge, e dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

Gli onorevoli Postal, Dujany e Frasnelli hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 18, primo comma, sono soppresse le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'onorevole Dujany ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Resta ferma la competenza della Regione Valle d'Aosta in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304 e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

Le subconcessioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della medesima legge n. 304 del 1975 sono limitate alle derivazioni idroelettriche che non superino la portata di 30.000 Kwe e possono essere concessi a soggetti pubblici, o cooperative anche fuori dei limiti della legge 6 dicembre 1962, n. 1963.

L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: esclusa la regolamentazione tecnica rispondente ad esigenze di carattere nazionale *con le seguenti:* escluse le prestazioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.

Qual è il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati?

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Mi trovo in una certa difficoltà perché gli emendamenti in esame trattano materia di competenza della I Commissione affari costituzionali ed inoltre perché non conosco gli statuti delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta. Tuttavia, mi chiedo: se sopprimessimo al primo comma dell'articolo 18 la dizione « e le province autonome di Trento e Bolzano », quale ente sarebbe chiamato ad emanare le norme per l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in discussione? Le province autonome hanno le stesse prerogative delle regioni e, pertanto, esprimo parere contrario all'emendamento Postal ed altri.

GIOVANNI MARCORA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Ritengo che sia sempre necessario un riferimento preciso.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Per quanto riguarda il secondo emendamento, pur facendo presente la mia difficoltà nell'interpretare le norme costituzionali, debbo dire che a mio avviso è superfluo aggiungere al testo dell'articolo in esame la specificazione: « Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 », perché il provvedimento non incide sui compiti e sulle prerogative della regione Valle d'Aosta, fissate appunto da una norma costituzionale, in quanto una legge ordinaria mi pare non possa incidere su disposizioni recate da una legge costituzionale. Per questo motivo, anche in questo caso, ritengo superfluo l'emendamento in questione, mentre in linea di massima sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Cerrina Feroni.

CESARE DUJANY. La risposta è talmente vaga che mi permetto di aggiungere alcune considerazioni.

Lo scopo di questo emendamento era quello di utilizzare questo provvedimento legislativo per chiarire i rapporti istituzionali fra la Regione Valle d'Aosta, l'ENEL, e soprattutto lo Stato.

Il nostro statuto speciale devolve alla Regione stessa la sub-concessione delle acque per un periodo di 99 anni. Dalla legge di nazionalizzazione del 1963, gli interessi generali dello Stato hanno sostanzialmente soppresso questo diritto stabilito costituzionalmente (confermato da una sentenza della Corte costituzionale, che pure riconosceva che i diritti delle regioni generalmente venivano compresi dalla legge di nazionalizzazione). Successivamente lo Stato, con la legge n. 304 del 1975, ha confermato questa competenza della regione Valle d'Aosta. Nei fatti, però, questa titolarità è diventata puramente astratta.

Per questo motivo riteniamo che sia utile indicare nell'articolo che le subconcessioni sono limitate alle derivazioni idroelettriche che non superino la portata di 30.000 chilovattora e che le medesime possono essere concesse a soggetti pubblici o cooperative anche al di fuori dei limiti della legge di nazionalizzazione del 1963.

Sul piano pratico concreto si tende a far sì che le poche acque utilizzabili rimaste in questa regione, possano essere usate concretamente. Non si tratta di travolgere qualcosa, si tratta semplicemente di trovare, nell'ambito di una istituzione prevista dalla Costituzione, uno strumento idoneo affinché ci sia un contributo, non in concorrenza ma in collaborazione, con le istituzioni nazionali che consenta di incrementare la attuale produzione idroelettrica della nostra regione.

GIOVANNI MARCORA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. In linea di massima sono favorevole all'emendamento Dujany, in quanto impegna le regioni ad un adeguamento con le esigenze di carattere nazionale e quindi con le direttive del CIPE. Vorrei far presente, però, che la citata legge del 1975 tende a consentire che la regione possa concedere subconcessioni aventi una potenza

inferiore a 30.000 chilowattora anche a soggetti pubblici diversi dall'ENEL o ad altri soggetti come le imprese elettriche municipalizzate e gli autoproduttori indicati dalla legge n. 1643 del 1972. Riteniamo che tale effetto travalichi i fini che si pone il disegno di legge che intende limitare, come si evince dall'articolo 4, la liberalizzazione dell'energia elettrica per gli impianti con potenza fino a 3 mila chilowattora. Per essere in linea con lo spirito del provvedimento l'emendamento dell'onorevole Dujany dovrebbe essere così riformulato: « La regione Valle d'Aosta, in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma della legge 5 luglio 1975, n. 304, può subconcedere a soggetti pubblici o cooperative anche fuori dei limiti della legge 6 dicembre 1962, n. 1963, le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore 3.000 chilowattora »

Mi dichiaro in conclusione contrario agli emendamenti Postal ed altri e Dujany e favorevole all'emendamento Cerrina Feroni.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Invito il collega Dujany a ritirare il suo emendamento e a ripresentarlo più opportunamente in sede di discussione della modifica della legge istitutiva dell'ENEL di cui si è parlato stamane a proposito degli autoproduttori e del limite della non nazionalizzazione. Riteniamo che tale emendamento sia in qualche misura valido, ma se fosse qui mantenuto saremmo costretti a votare contro, cancellando quel tanto di validità che in esso è contenuta.

CESARE DUJANY. Pur essendo dell'opinione che la collocazione ottimale del mio emendamento sia proprio in questo articolo relativo alle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, accetto l'invito dell'onorevole Cerrina Feroni e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 18.

Pongo in votazione l'emendamento Postal ed altri al primo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cerrina Feroni al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

L'articolo 18 risulta, pertanto, del seguente tenore:

ART. 18.

(Attuazione della legge - Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano).

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prestazioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.

L'ENEL, l'ENI, il CNEN ed il CNR possono, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistere le regioni nell'attuazione della presente legge.

Le regioni e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.

Le regioni e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge, e dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

Gli onorevoli Alessandro Tessari e Roccella hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 18-bis.

La legge 30 aprile 1976, n. 373, è modificata ed integrata come stabilito ai successivi articoli dal 20 al 26.

ART. 18-ter.

La costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di edifici esistenti possono essere autorizzate dal sindaco solo se le caratteristiche d'isolamento termico sono comprese nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, e dalle successive disposizioni contenute nei decreti dei Presidenti delle giunte regionali che adeguano detti limiti.

Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, qualora la commissione edilizia abbia accertato la sussistenza delle necessarie condizioni tecniche di applicazione, il sindaco può disporre che siano adottati provvedimenti di osservanza delle norme sulle caratteristiche di isolamento termico.

ART. 18-quater.

Tutti gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti, installati dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione, funzionante in relazione alle variazioni della temperatura esterna.

Gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti già installati negli edifici esistenti alla data della entrata in vigore della presente legge ed aventi una potenza termica al focolare eguale o superiore a 50.000 Kcal/h, dovranno essere dotati, entro e non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, di un sistema auto-

matico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione in relazione alle variazioni della temperatura esterna.

I comuni disporranno adeguata vigilanza per l'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi, nonché delle norme di cui agli articoli 7, 8 e 10 della legge 30 aprile 1976, n. 373.

L'inosservanza delle norme stabilite ai precedenti primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa prevista al terzo comma dell'articolo 18 della legge 30 aprile 1976, n. 373.

ART. 18-quinquies.

In tutti gli edifici costruiti dopo l'entrata in vigore della presente legge dotati di impianti che adottano un generatore di calore centralizzato la rete di distribuzione del calore ai singoli appartamenti o ad altre porzioni dell'edificio dovrà essere del tipo suddiviso a zone di utenza. In corrispondenza di ogni zona dovranno essere inserite valvole di intercettazione e regolazione del flusso del fluido termovettore.

I comuni vincoleranno il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di nuovi edifici alla conformità del progetto di costruzione dell'impianto termico, da depositare presso i competenti uffici comunali ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 373, alle norme stabilite nel precedente comma.

ART. 18-sexies.

I nuovi edifici costruiti dopo l'entrata in vigore della presente legge dovranno essere dotati di canne fumarie volte a consentire nei singoli appartamenti ed in altre parti dell'edificio l'impiego di stufe, impianti autonomi di riscaldamento e scaldabagni alimentati con combustibili. All'atto del rilascio della concessione edilizia e nelle fasi successive il sindaco e le competenti autorità comunali vigileranno sul rispetto della predetta prescrizione.

In occasione di ristrutturazioni edilizie e di interventi di restauro e risana-

mento conservativo, il sindaco, qualora la Commissione edilizia abbia accertato la sussistenza delle necessarie condizioni tecniche, può disporre l'obbligo della adozione delle canne fumarie di cui al comma precedente.

ART. 18-septies.

Al fine di facilitare eventuali esami ed indagini disposti dalle pubbliche autorità sulle caratteristiche di isolamento termico degli edifici, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i responsabili della conservazione del libretto di centrale reso obbligatorio dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, numero 1052, dovranno integrare detto documento con l'annotazione dei seguenti dati:

1) valore del coefficiente di dispersione termica massimo ammissibile, determinato ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1977 sulla base del volume e della superficie esterna dell'edificio, dell'edificio stesso, della porzione di edificio o del gruppo di edifici, in quest'ultimo caso distintamente per ognuno di essi, serviti da un'unica centrale termica;

2) indicazione di ogni rifornimento di combustibile effettuato mediante trascrizione, dal documento di consegna, della data del rifornimento e della qualità e quantità del combustibile ricevuto.

ART. 18-octies.

Al fine di uniformare i metodi di collaudo e verifica delle caratteristiche di isolamento termico degli edifici e per rendere riproducibili e confrontabili i relativi rilevamenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvederà a modificare ed integrare l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052.

La nuova norma dovrà stabilire gli *standard* di rilevazione dei consumi necessari a conservare a temperatura costante e superiore a quella esterna l'aria interna ai singoli ambienti dell'edificio.

ART. 18-nonies.

Fermo restando l'obbligo a carico dei comuni stabilito dall'articolo 17 della legge 30 aprile 1976, n. 373, di procedere a verifica della conformità delle opere eseguite alle norme della predetta legge in tutti i casi indicati dal relativo regolamento di esecuzione, negli altri casi i comuni dovranno procedere alle stesse verifiche per campionatura e per estrazione a sorte. Dette verifiche dovranno essere effettuate in numero sufficiente a garantire la generale osservanza delle norme ».

ALESSANDRO TESSARI. Avendo constatato la disponibilità della Commissione, abbiamo ritenuto di formalizzare in questa sede una serie di articoli aggiuntivi molto omogenei in materia di riscaldamento, sui quali chiedo ai commissari di esprimere la propria posizione.

GIANFRANCO ALIVERTI. Poiché il provvedimento relativo alla disciplina degli impianti di riscaldamento è in discussione al Senato, ritengo sia quella la sede propria in cui vadano collocati e discussi questi articoli. Da parte nostra ci siamo già dichiarati disponibili a prendere in esame serie proposte che integrino la validità della legge n. 373 del 1976. Invito pertanto l'onorevole Alessandro Tessari a ritirare gli emendamenti presentati.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Già abbiamo avuto occasione di esprimerci in modo favorevole alle modifiche alla legge n. 373 del 1976. Così come l'onorevole Aliverti, a nome del gruppo della democrazia cristiana, ha espresso la sua disponibilità ad esaminare la materia in sede di discussione del disegno di legge attualmente all'esame del Senato, vorremmo che analoga disponibilità fosse manifestata dal ministro Marcora. Eventualmente si potrebbe poi, con un ordine del giorno, formalizzare la posizione assunta in proposito da tutti i gruppi.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

GIOVANNI MARCORA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il problema che viene sollevato trova, nella sua sostanza, il Governo favorevole; solo che, come ha già detto l'onorevole Cerrina Feroni, noi riteniamo che debba essere valutato in altra sede e cioè nel contesto della nuova regolamentazione che si intende dare a questa materia.

ALESSANDRO TESSARI. In considerazione delle dichiarazioni del Governo e dei gruppi rappresentati in questa Commissione ritiriamo gli articoli aggiuntivi dal 19 al 26, in modo da salvarne la sostanza e lo spirito. Ci riserviamo di ripresentarli in occasione della verifica della legge numero 373, che ci auguriamo possa avvenire in tempi brevi, proprio perché lo

spirito della modifica di questa legge - in questo senso ci eravamo fatti carico di presentare gli emendamenti in questione - corrisponde alla intera filosofia del provvedimento che stiamo esaminando oggi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 20 gennaio, alle ore 9,30.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO